



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

medaglia d'oro al Valor Militare per attività partigiana

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

n. 60

Approvato con atto di Consiglio Provinciale n. 4 del 22-03-2012
(Sostituisce il precedente regolamento approvato con atto di consiglio n.30 del 27/03/2008)

REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

Art. 1

(Oggetto del Regolamento)

1. Il presente regolamento è emanato nell'ambito dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 7, del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., al fine di disciplinare le modalità, i limiti e le procedure per la fornitura di beni e la prestazione di servizi, in economia, in attuazione di quanto previsto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. (nel seguito semplicemente "Codice") e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 5/10/2010, n. 207.
2. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, individuate dal presente regolamento.
3. Tutti gli importi previsti dal presente regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 2

(Programmazione delle acquisizioni)

1. La Provincia può approvare ogni anno un atto di programmazione delle acquisizioni di beni e servizi, relativo all'anno successivo individuando, in relazione alle disponibilità di bilancio e dei piani esecutivi di gestione, le categorie di prodotti e di servizi, nonché le risorse necessarie per l'acquisizione di essi, anche mediante procedure in economia.
2. La programmazione degli interventi di cui al comma 1 è utile per:
 - a) definire esattamente il fabbisogno dei beni e servizi da acquisire;
 - b) consentire l'acquisizione di beni e servizi in termini di massima efficacia, economicità e snellimento delle procedure.

Art. 3

(Modalità di esecuzione in economia)

1. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimo fiduciario.
2. Sono in amministrazione diretta gli interventi per i quali non occorre l'affidamento ad alcun operatore economico; sono eseguiti dal personale dipendente della Provincia impiegando materiali, mezzi e quant'altro occorra, anche questi nella disponibilità dell'Ente ovvero reperiti sul mercato con procedimento autonomo in economia.
3. Sono per cottimo fiduciario gli interventi per i quali si intende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento, mediante procedura negoziata, a soggetti esterni alla Provincia, purché in possesso dei necessari requisiti.

Art. 4

(Modalità alternative di esecuzione)

1. Le procedure di cottimo fiduciario per l'acquisizione di beni e di servizi, possono essere sempre sostituite dal ricorso alle convenzioni di cui all'art. 26, comma 3, della L. 23/12/1999, n. 488.
2. Le procedure di cottimo devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisizione di beni e servizi comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art. 26, della L. 23/12/1999, n. 488, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
3. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto del costo del lavoro, con riferimento ai contratti collettivi per il settore ed il territorio di competenza.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi, in economia, è comunque preferibile fare ricorso al mercato elettronico di cui all'art. 328, del D.P.R. 05/10/2010, n.207 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. n. 163/06...").

Art. 5

(Limiti di applicazione)

1. Tenendo conto delle dimensioni e della struttura dell'Ente, le acquisizioni in economia sono ammesse per gli appalti inferiori alla soglia comunitaria, adeguata automaticamente (ora euro 200.000,00, IVA esclusa) secondo il meccanismo di cui all'art. 248 del Codice.
2. Nessuna acquisizione di beni o di prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere i limiti economici di cui al precedente comma 1.

Art. 6

(Responsabile Unico del Procedimento (RUP))

1. Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della Legge 7/9/1999, n. 241 e s.m.i., per ogni acquisizione in economia, di cui al presente Regolamento, è nominato un Responsabile Unico del Procedimento (RUP). Di norma il Responsabile del Procedimento viene individuato dal Dirigente del Servizio competente tra i dipendenti del Servizio medesimo in possesso di adeguata professionalità, cui è demandata l'istruttoria e ogni altro adempimento inerente al procedimento, ad eccezione dell'adozione delle determinazioni di impegno di spesa e di aggiudicazione.
2. In mancanza della nomina di cui sopra, la funzione di Responsabile Unico del Procedimento è svolta dal Dirigente del Servizio competente.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento, in merito alle procedure di cottimo, può avvalersi della consulenza e/o della fattiva collaborazione del personale dipendente del Servizio Appalti e Contratti dell'Ente.

4. Il Responsabile Unico del Procedimento, in base a quanto stabilito dall'art. 10, comma 2, del Codice:

- a) predispone ovvero coordina la progettazione dell'intervento;
- b) coordina, nel caso che la procedura di cottimo preveda quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le attività necessarie per la nomina della commissione giudicatrice e le relative procedure sotto il profilo della tempistica e delle modalità da seguire;
- c) svolge, in coordinamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto di cui al successivo articolo, ove nominato, le attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione dell'intervento, provvedendo anche all'applicazione delle penali, alla risoluzione contrattuale e al ricorso agli strumenti di risoluzione delle controversie;
- d) provvede alla raccolta, verifica e trasmissione all'Osservatorio, di cui all'art. 7 del Codice, degli elementi relativi agli interventi di sua competenza;
- e) svolge i compiti previsti dal D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e s.m.i. (Testo Unico sulla Sicurezza).

Art. 7

(Direttore dell'esecuzione del contratto)

1. Il RUP, negli affidamenti disciplinati dal presente Regolamento svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

2. Il RUP, nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico, ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, può nominare un Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'affidatario e verifica che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 8

(Tipologie di forniture eseguibili in economia)

1. Sono eseguibili, mediante cottimo fiduciario, fino al limite massimo della soglia comunitaria di cui all'art. 5, comma 1, del presente Regolamento, le seguenti forniture:

- a) arredi, tappezzerie, apparecchi di illuminazione, macchine per ufficio e loro noleggi;
- b) vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale per i dipendenti;
- c) beni per la gestione delle mense o della distribuzione di pasti o altri beni di conforto;
- d) beni necessari al funzionamento delle strutture relative all'istruzione, all'assistenza, al volontariato, alla ricreazione, alla cultura, allo sport, a manifestazioni pubbliche o ad altre necessità derivanti da compiti istituzionali o da servizi a domanda individuale;
- e) combustibile per il riscaldamento degli immobili;
- f) acqua, gas, energia elettrica, utenze telefoniche e telematiche, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

- g) materiali per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili di competenza dell'Ente;
- h) l'arredo delle aree di sosta e dei piazzali delle strade provinciali, gli impianti sportivi;
- i) sabbia, ghiaia, pietrisco e altri inerti per la sistemazione di strade e piazzali, nonché sale ad uso stradale;
- j) opere d'arte o pezzi unici in forma artistica;
- k) qualsiasi genere di conforto in caso di calamità naturali anche extraterritoriali;
- l) veicoli e loro noleggi per l'effettuazione di servizi di competenza provinciale;
- m) carburanti e lubrificanti per veicoli;
- n) allestimenti e di pezzi di ricambio per veicoli e mezzi;
- o) attrezzature varie per il funzionamento dell'autoparco;
- p) vernici per segnaletica orizzontale;
- q) segnaletica verticale;
- r) beni informatici hardware e software, beni per la conservazione, riproduzione e diffusione di immagini, suoni e filmati;
- s) apparecchi integranti per le reti tecnologiche dei servizi (contatori, scatole di derivazione, cabine, trasformatori, quadri di distribuzione, chiusini, canali, pezzi prefabbricati, ecc.);
- t) mezzi e attrezzature per la mobilità (ascensori, servo scala, monta carrozzelle, pedane).

2. Sono eseguibili, mediante cottimo fiduciario, fino al limite massimo di euro 100.000,00 le seguenti forniture:

- a) libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
- b) materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di macchine e attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
- c) realizzazione di stampati, modelli, manifesti, locandine, materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
- d) coppe, trofei, medaglie, targhe, oggetti ricordo, altri gadgets relativi a manifestazioni pubbliche, onorificenze, riconoscimenti, gemellaggi, inaugurazioni, ricorrenze, nonché forniture necessarie alla eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- e) contrassegni legali, sigilli, bolli, francobolli, altri valori bollati.

Art. 9

(Tipologie di prestazione di servizi eseguibili in economia)

1. Sono eseguibili, mediante cottimo fiduciario, fino al limite massimo della soglia comunitaria di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento le seguenti prestazioni di servizi:

- a) manutenzione e riparazione di attrezzature, veicoli, mezzi e impianti;
- b) trasporto terrestre di qualunque genere;
- c) postali;
- d) assicurativi, bancari e finanziari;
- e) leasing;
- f) informatici ed affini, compresi i servizi telematici, di videoconferenza, di gestione e manutenzione di siti web istituzionali, di e-government, di informatizzazione degli adempimenti, degli aggiornamenti software;

- g) di contabilità e tenuta dei libri contabili, compresi la tenuta e l'aggiornamento degli inventari, dei bilanci e dei programmi finanziari;
- h) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, disinfezione degli edifici, delle infrastrutture, degli arredi e degli automezzi;
- i) manutenzione delle reti di monitoraggio dell'aria e delle acque;
- j) ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione dei pasti e altri generi di conforto, per la gestione e il funzionamento di strutture pubbliche, mense, centri ricreativi, sociali, culturali, educativi, sportivi;
- k) sociali di cui all'allegato II B, categoria 25, del Codice;
- l) ricreativi, culturali e sportivi di cui all'allegato II B, categoria 26, del Codice;
- m) locazione di immobili, aree e locali, eventualmente completi di attrezzature di funzionamento, da installare o già installate;
- n) legali;
- o) sgombero neve.

2. Sono eseguibili, mediante cottimo fiduciario, fino al limite massimo di euro 100.000,00 le seguenti prestazioni di servizi:

- a) ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica;
- b) ricerca e sviluppo;
- c) editoria e stampa, compresi servizi di tipografia, litografia, fotografia, modellazione, aerofotogrammetria, traduzione, copia e trascrizione;
- d) eliminazione di scarichi e di rifiuti e servizi analoghi;
- e) attinenti all'architettura e all'ingegneria, ai sensi degli artt. 90, 91 e 92 del Codice e con le modalità previste nella parte III (artt. dal 252 al 270) del D.P.R. 5/10/2010, n. 207;
- f) relativi alla sicurezza, compresi servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili provinciali, del territorio e di manifestazioni;
- g) relativi all'istruzione, compresi gestione di corsi di qualunque genere e grado, partecipazione a corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale;
- h) prestazioni notarili.

Art. 10

(Servizi convenzionati con categorie protette)

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 8/11/1991. n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, della legge sopra citata;

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9, comma 1, della Legge 381/1991.

Art. 11

(Casi particolari di ricorso all'acquisizione in economia di beni e prestazioni di servizi)

1. L'acquisizione in economia di beni e prestazione di servizi è, altresì, consentita nelle ipotesi di cui all'art. 125, comma 10, lett. a), b), c) e d) del Codice e, precisamente:

- a) a seguito della risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire le prestazioni nel termine previsto dal contratto;
- b) quando vi è la necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) nel caso di prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) nell'urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 12

(Avvio della procedura di cottimo)

1. L'avvio della procedura di cottimo fiduciario è disposto con determinazione a contrattare assunta, ai sensi dell'art. 192, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., dal Dirigente del Servizio competente, con la quale viene impegnata la spesa necessaria ed approvato il capitolato d'onori (o foglio condizioni per interventi di importo modesti), il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) se necessario, altri documenti di progetto se previsti, nonché i modelli dell'istanza di partecipazione a gara e di composizione dell'offerta economica.

2. La determinazione a contrattare deve inoltre indicare:

- a) il Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (se persona diversa dal Responsabile del Procedimento);
- b) il Codice Identificativo di Gara (CIG), acquisito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, Servizi e Forniture e, se necessario, il Codice Unico di Progetto (CUP), acquisito dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica;
- c) l'importo a base di gara soggetto a ribasso e gli oneri di sicurezza, se previsti (non soggetti a ribasso);
- d) il criterio di aggiudicazione.

Art. 13

(Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di cottimo)

1. Il RUP può invitare a partecipare alla procedura di cottimo i soggetti di cui all'art. 34 del Codice, che siano in possesso dei requisiti di ordine generale e professionale, nonché di quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal Codice medesimo e dalla lettera d'invito.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1, possono partecipare sia singolarmente, sia appositamente e temporaneamente raggruppati, con le modalità stabilite dall'art. 37 del Codice.

Art. 14

(Qualificazione degli operatori economici da invitare alle procedure di cottimo)

1. Gli operatori economici, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, per essere invitati alle procedure di cottimo, non debbono essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, del Codice e debbono essere iscritti alla C.C.I.A.A. per attività corrispondenti a quella oggetto della procedura di cottimo avviata.
2. Gli operatori economici debbono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica:
 - effettuazione, nell'ultimo triennio, con riferimento alla data della lettera d'invito, di forniture o di servizi analoghi a quelli relativi alla procedura di cottimo avviata, a favore di enti pubblici o privati, di importo complessivo pari o superiore a quello posto a base di gara della medesima procedura di affidamento avviata;
 - dichiarazione di idoneità rilasciata da un istituto bancario o da un intermediario autorizzato ai sensi del Decreto Legislativo 1/9/1993, n. 385.

Art. 15

(Scelta dell'affidatario e criteri di affidamento)

1. La scelta dell'affidatario, mediante procedure in economia, avviene con le seguenti modalità:
 - a) con affidamento diretto, quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di euro 40.000,00 (IVA esclusa);
 - b) previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori economici, per importi pari o superiori a euro 40.000,01 e fino alla soglia di cui all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.
2. Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. a), il Responsabile Unico del procedimento, adotta il provvedimento di spesa, previa indagine di mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione. L'indagine di mercato può avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico della pubblica amministrazione realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip S.p.a..
3. Nel caso di cui al precedente comma 1, lett. b), il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dell'art. 125, comma 11, del Codice, invita a presentare offerta almeno cinque operatori economici, scelti mediante indagine di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla Provincia, ai sensi dell'art. 332, commi 2 e 3 del D.P.R. 5/10/2010, n. 207. La lettera di invito riporta:
 - a) l'oggetto della prestazione, il quadro economico dell'intervento con evidenziato l'importo a base di gara;
 - b) il termine di scadenza di presentazione delle offerte;
 - c) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - f) gli elementi di valutazione ed il peso attribuito a ciascuno di essi, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - g) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - h) la misura delle penali;

- i) l'indicazione dei termini di pagamento;
- j) i requisiti soggettivi e quelli eventuali di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti all'operatore economico;
- k) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.

Alla lettera d'invito dovrà essere allegata la seguente documentazione, redatta dalla stazione appaltante:

- Capitolato d'oneri, in cui debbono essere riportate, tra l'altro, le specifiche tecniche dei beni e/o delle prestazioni di servizi da acquisire;
- D.U.V.R.I., se necessario;
- Modello dell'istanza di partecipazione alla gara e connessa dichiarazione sostitutiva;
- Modello per la composizione dell'offerta economica.

4. La scelta dell'affidatario avviene, nel caso di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, in uno dei seguenti modi:

- a) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
- b) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti anche in forma sintetica. Il calcolo dell'offerta economicamente più vantaggiosa può essere effettuato utilizzando, a scelta del RUP, uno dei metodi indicati nell'Allegato P del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

5. Nel caso di cui al precedente comma 4, lett. a), l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal RUP, alla presenza di due dipendenti dell'Ente, in qualità di testimoni, di cui uno di essi svolgente anche la funzione di verbalizzante.

6. Nel caso di cui al precedente comma 4, lett. b), l'esame e la scelta delle offerte sono effettuati da un'apposita Commissione di cui all'articolo successivo.

7. Il RUP, nell'ambito delle procedure di cottimo, comunica l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi, entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione.

8. Il RUP può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 16

(Nomina e composizione della Commissione nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa)

1. Nel caso di affidamento dell'intervento mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione è composta dal RUP, in qualità di Presidente, da due dipendenti dell'Ente in qualità di esperti. La funzione verbalizzante dovrà essere svolta da un dipendente del Servizio competente.

2. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i commissari diversi dal Presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle categorie di cui all'art. 84, comma 8, lett. a) e b), del Codice.

3. La Commissione è nominata, con propria determinazione, non prima della data di scadenza di presentazione delle offerte, dal Dirigente del Servizio competente, e il provvedimento di nomina deve riportare:

- a. il termine per l'espletamento dell'incarico (prorogabile una sola volta, per giustificati motivi);
- b. il compenso dei commissari.

4. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84, commi 4, 5 e 7 del Codice.

Art. 17 *(Affidamento)*

1. Il RUP, prima di procedere all'affidamento del servizio o della fornitura, effettua la verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, nonché di quelli di ordine generale, dichiarati, in sede di gara, dall'operatore economico affidatario.

2. L'affidamento avverrà con determinazione del Dirigente del Servizio competente e dovrà indicare le modalità di formalizzazione prescelte.

3. Il Dirigente del Servizio competente, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti, di cui al comma 1 del presente articolo, non si risolva con esito positivo, può affidare il servizio o la fornitura al 2° concorrente in graduatoria provvedendo, altresì, a segnalare all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, la non corrispondenza tra le dichiarazioni rese dall'operatore economico affidatario e la successiva acquisita documentazione, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-ter, del Codice.

4. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere, per l'acquisizione di beni e servizi di importo fino ad € 100.000,00, in apposito scambio di lettere con cui il Dirigente del Servizio competente, o il RUP, dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito, o nella sottoscrizione, da parte dell'operatore economico affidatario, della determina di affidamento.

5. Il contratto di cottimo deve essere stipulato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione di cui al comma 8 del presente articolo.

6. La stipula del contratto è subordinata alla costituzione, da parte dell'operatore economico affidatario, con le modalità e le forme di cui agli artt. 75, comma 3 e 113, del Codice, della cauzione definitiva a garanzia dei propri obblighi contrattuali. La cauzione definitiva non è dovuta per affidamenti inferiori ad €40.000,00.

7. Ogni Servizio dell'Ente deve annotare, nell'apposito proprio registro ("Registro Atti Privati del Servizio....."), in ordine cronologico e con numero progressivo, tutti gli atti aventi natura contrattuale, derivanti dalle procedure di affidamento in economia, provvedendone inoltre alla custodia e raccolta.

8. Il RUP, ai sensi dell'art. 331, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, pubblica sul sito Web della Provincia, entro 5 giorni dalla data di adozione del provvedimento di affidamento della fornitura o del servizio in economia, l'esito dell'affidamento medesimo.

Art. 18

(Gestione dell'esecuzione del contratto)

1. La Provincia verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'affidatario attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

2. Il RUP, dopo la stipula del contratto, autorizza il Direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione.

3. Il RUP può autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice, l'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (cioè solo dopo l'effettuazione, con esito positivo della verifica di cui al comma 1, dell'art. 17, del presente Regolamento):

- a) quando il contratto ha ad oggetto beni e servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
- b) in caso di comprovata urgenza.

4. Il capitolato d'oneri può prevedere che il Direttore dell'esecuzione rediga apposito verbale, con le modalità e i contenuti di cui all'art. 304, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'affidatario.

5. I termini e le modalità di pagamento relativi alle prestazioni rese dall'affidatario debbono essere quelli indicati nel contratto o nel capitolato d'oneri. La fattura dovrà essere emessa dall'esecutore successivamente all'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni di cui al comma successivo.

6. Ad ultimazione delle prestazioni rese dall'affidatario, il Direttore dell'esecuzione del contratto, effettua i necessari accertamenti ed emette, non oltre quarantacinque giorni dall'ultimazione dell'esecuzione, un'attestazione di regolare esecuzione, confermata dal RUP.

7. Per affidamenti inferiori ad € 40.000,00 non è necessaria l'attestazione di regolare esecuzione ma è sufficiente l'apposizione del visto del Direttore dell'esecuzione del contratto sulla fattura emessa dall'affidatario che attesti la corrispondenza della prestazione resa a quanto ordinato e fatturato.

Art. 19
(Varianti)

1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'affidatario, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dal RUP nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'art. 311, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. In ogni caso l'affidatario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell'esecuzione, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'affidamento e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Art. 20
(Penali)

1. Nel caso di ritardato inadempimento contrattuale imputabile all'affidatario si applicano le penali stabilite nel Capitolato d'oneri o nella lettera d'invito.
2. Il RUP, sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto, applica una misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.
3. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al dieci per cento dell'importo contrattuale il RUP può decidere di risolvere il contratto per grave inadempimento ed, eventualmente, procedere d'ufficio in danno dell'affidatario inadempiente.
4. L'importo delle penali verrà detratto dal RUP al momento della liquidazione delle fatture presentate dall'affidatario o, in mancanza, rivalendosi sulla cauzione definitiva presentata dall'affidatario medesimo.

Art. 21
(Mezzi di tutela)

1. Il RUP, nei casi di gravi inadempimenti contrattuali da parte dell'affidatario, può risolvere il contratto ed, eventualmente, procedere d'ufficio, previa diffida con lettera raccomandata, in danno dell'affidatario inadempiente.
2. per i provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto si fa riferimento agli artt. 138 e 139, del Codice, in quanto applicabili alle fattispecie oggetto del presente regolamento.
3. Sono applicabili gli artt. 239 e 240 del Codice (transazione e accordo bonario).

Art. 22
(Subappalto)

1. Il subappalto, di norma, non è ammesso.

2. Il subappalto può essere ammesso nei soli casi in cui l'intervento preveda più prestazioni di diversa natura o quando il subappalto stesso è previsto nel capitolato d'oneri o nella lettera d'invito.

Art. 23

(Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici)

1. Per le procedure di cottimo oggetto del presente regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili alle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del Codice relativamente alle funzioni dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture e agli obblighi del RUP nei confronti di essa.

2. Per ogni affidamento è previsto, da parte del RUP, l'acquisizione del CIG attraverso il sito Web dell'Autorità di Vigilanza.

3. Nelle procedure di affidamento il cui importo a base di gara sia pari o superiore ad € 40.000,00, è previsto il versamento di una contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, da parte della stazione appaltante e degli operatori economici invitati. Gli importi, le modalità ed i termini del versamento di tale contribuzione possono essere, con proprie deliberazioni, adeguati dall'Autorità medesima.

Art. 24

(Tracciabilità dei flussi finanziari)

1. Il RUP, ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dalla L. n. 136/2010 e s.m.i. "*Piano straordinario contro le mafie*", deve acquisire dall'operatore economico affidatario, prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, utilizzato anche non in via esclusiva per le commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso con indicazione di ruolo e poteri.

Art. 25

(Tutela della privacy)

1. La Provincia garantisce nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".

Art. 26

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nell'art. 125 del Codice e s.m.i., nel D.P.R. 207/2010, nel Codice Civile e in tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia.

Art. 27
(Abrogazioni)

1. E' abrogato il precedente "Regolamento provinciale per forniture e servizi in economia" approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 30 del 27/03/2008.